

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita l'Associazione denominata "**Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola**", associazione scientifica senza fini di lucro, con sede legale in Baceno (28861) in Via Beola 18. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene nell'ambito dello stesso Comune. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente il trasferimento della sede legale agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
- 2) L'Associazione è stata fondata a Domodossola nel 2001. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione svolge la propria attività senza finalità di lucro e si prefigge lo scopo della tutela, salvaguardia, conservazione e promozione della natura, con particolare riferimento all'area geografica del Verbano Cusio Ossola e del Lago Maggiore.
- 2) Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore della collettività, l'Associazione si propone di:
 - organizzare attività che portino ad una migliore conoscenza e consapevolezza del valore che l'ambiente naturale e la sua tutela riveste per la comunità, al fine di creare le basi per il miglioramento della cultura ambientale sul territorio del Verbano Cusio Ossola e del Lago Maggiore.
 - promuovere, favorire e realizzare ricerche e studi naturalistici, sia individuali che di gruppo, con particolare riguardo al territorio del Verbano Cusio Ossola e del Lago Maggiore;
 - offrire la professionalità ed esperienza dei soci proponendosi quale referente per iniziative pubbliche e private di tutela e conservazione degli aspetti naturalistici del territorio;
 - raccogliere e condividere materiale didattico e scientifico ed ogni documentazione riguardante le discipline naturalistiche, al fine di realizzare una banca dati naturalistica provinciale;
 - realizzare attività di promozione, divulgazione del patrimonio naturale e dei musei naturalistici e paesaggistici del territorio del Verbano Cusio Ossola e del Lago Maggiore a livello provinciale, nazionale ed internazionale;
 - avviare forme di collaborazione con associazioni, enti pubblici e privati che perseguano scopi analoghi a quelli dell'associazione o che si occupano di tematiche naturalistiche
 - avvalersi prevalentemente delle prestazioni libere, volontarie e gratuite degli associati e di ricorrere al lavoro subordinato e/o autonomo solo in caso di particolare necessità.
- 3) Per lo svolgimento delle attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni libere, spontanee e gratuite degli associati; possono soltanto essere rimborsate le spese per le attività espletate effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti stabiliti dall'Assemblea. In caso di particolare necessità l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 Soci

- 1) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche o Enti che desiderino contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, associandosi ad essa secondo i criteri espressi nell'articolo 4 e con il versamento della quota annuale. Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Sono previsti i seguenti tipi di soci:
 - **Fondatori:** sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo;
 - **Onorari:** sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci come se pagassero regolarmente i contributi sociali.
 - **Ordinari:** sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e che non appartengono a nessun altro dei tipi di soci previsti.
 - **Soci Junior:** sono i soci di età inferiore a 12 anni.

Art. 4 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Per quanto riguarda gli aspiranti soci junior o gli aspiranti soci minorenni, nella domanda di ammissione deve essere presente la controfirma del genitore o di chi ne esercita la potestà.
- 2) In caso di diniego motivato da parte del Comitato direttivo, l'aspirante socio può impugnare il diniego di fronte all'Assemblea ordinaria dei soci entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per lettera raccomandata A/R delle motivazioni del diniego.
- 3) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato l'eventuale quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 4) La qualità di socio si perde
 - a) per recesso
 - b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito
 - c) per esclusione, deliberata a maggioranza assoluta dal Comitato direttivo, in caso di:
 - comportamento in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
 - comportamento che arrechi gravi danni, anche morali, all'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari
 - per casi di provata disonestà scientifica e/o qualora vengano lesi gli interessi legittimi o venga compromessa l'immagine della Associazione

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio, con lettera raccomandata A/R, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'interessato ha tempo 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni per presentare eventuale ricorso. Il Comitato direttivo si pronuncia entro 60 giorni dal ricorso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

- 5) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5

Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo
- 2) I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto. Il diritto di voto è riconosciuto anche ai soci minorenni, che vengono rappresentati in Assemblea dal soggetto esercente la potestà. Qualora l'esercente la potestà sia iscritto all'Associazione, il voto espresso in rappresentanza del minore è assimilabile alla delega di voto di altro associato ed è pertanto soggetto ai limiti di cui al successivo art. 7 n. 1).
 - c) ad accedere alle cariche associative. Per i soci minorenni questo diritto viene maturato al compimento del diciottesimo anno di età.
 - d) Tutte le controversie nascenti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, che dovessero insorgere fra gli associati, o fra gli associati e l'Associazione sono definite mediante arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. ed in deroga al disposto dell'art. 824 bis c.p.c. da un arbitro terzo ed imparziale, designato di comune accordo dalle parti in lite. Il lodo contrattuale emesso dall'arbitro è impugnabile innanzi all'autorità giudiziaria per i soli motivi indicati dall'art. 808 ter comma 2.

Art. 6

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione
 - d) L'Assemblea dei soci
 - e) Il Comitato direttivo
 - f) Il Presidente.

Art. 7

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di una delega.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva o rigetta il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo per l'anno in corso
 - b) approva o rigetta la relazione dell'attività svolta l'anno precedente
 - c) nomina i componenti del Comitato direttivo
 - d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
 - e) stabilisce l'entità della quota associativa annuale
 - f) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione
 - g) decide sui ricorsi presentati avverso il diniego delle domande di ammissione di nuovi associati espresso dal Comitato direttivo.
 - h) nomina i "soci onorari" in base a proposta del Comitato direttivo;

- i) delibera la devoluzione del patrimonio residuo dalla liquidazione dopo lo scioglimento dell'Associazione.
- 3) Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
- 4) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne assume le funzioni in caso di sua assenza secondo le disposizioni del presente Statuto; il Segretario, nominato in seno al Comitato Direttivo, assume le funzioni di verbalizzante. In caso di sua assenza, l'Assemblea nomina fra i suoi componenti un verbalizzante per quella sola seduta.
- 5) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 6) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
- 7) Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria e di quella straordinaria devono essere effettuate mediante avviso scritto che deve pervenire ai soci almeno cinque giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
- 8) Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione, che ha luogo almeno 24 ore dopo la prima, sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.
- 9) L'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che ha luogo almeno 24 ore dopo la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.
- 10) L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'Associazione delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

Art. 8 **Il Comitato direttivo**

- 1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque nominati dall'Assemblea dei soci. I componenti del Comitato direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
- 3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Tutti i membri del Comitato devono essere soci.
- 4) Al Comitato direttivo spetta di
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
 - b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo
 - c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci
 - f) redigere la Relazione annuale

- g) disporre l'esclusione dal Comitato Direttivo di quei suoi membri che siano rimasti assenti ingiustificati per più di tre sedute del Comitato stesso
 - h) gestire i rapporti di lavoro subordinato o autonomo, determinare i compensi nonché eventualmente licenziare il personale avente un rapporto di lavoro subordinato con l'associazione
 - i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
- 5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
 - 6) Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
 - 7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
- 4) Il Presidente può deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Comitato Direttivo.
- 5) In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.

Art. 10 Gratuità delle cariche associative

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito. Agli interessati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive per l'attività prestata effettivamente sostenute e documentate, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Art. 11 Risorse economiche

- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Entro tale data il Comitato sottopone all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo dell'anno in corso.
- 4) E' fatto divieto dividere fra gli associati i proventi delle attività, nemmeno in forma indiretta. Ogni eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito in attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 12 **Norma finale**

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, ai sensi della normativa in materia di associazioni di promozione sociale, sarà devoluto ad associazioni od enti con finalità analoghe a quelle dell'Associazione o, in ogni caso, a fini di utilità sociale.

Art. 13 **Rinvio**

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e la normativa vigente in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Domodossola il 27/5/2011.